



Città di Bacoli

CITTA' DI BACOLI

Provincia di Napoli

COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

Protocollo N : 000017666

Del: 07-06-2012

Titolo: 2 Classe: 1

ORDINANZA N° **60** del 07. GIU. 2012

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza Dirigenziale	Settore IX Polizia Municipale	07. GIU. 2012

OGGETTO: ISTITUZIONE Z. T. L. E AREA PEDONALE IN VIA DELLA SHOAH.

PREMESSO

Che con l'approssimarsi della stagione estiva e con l'esponentiale aumento del traffico veicolare appare necessario approntare per Via della Shoah, tratto di strada sito in località "Casevecchie" ed area di notevole pregio ambientale, dispositivi di regolamentazione del traffico tesi a garantire non solo la sicurezza della circolazione ma, altresì, la permanenza di condizioni di vivibilità e coesione sociale per i residenti e per i commercianti dell'area;

RILEVATO

- Che, dai rapporti e dalle segnalazioni pervenute alla Polizia Municipale, emerge che la circolazione e la sosta da parte di veicoli non autorizzati, determina situazioni di permanente conflittualità con conseguenze pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità;
- Che in Via della Shoah, durante la stagione estiva, per la presenza di numerose attività di ristorazione all'aperto, appare necessario porre delle limitazioni al transito ed alla sosta dei veicoli anche per la tutela della pubblica igiene ed incolumità;
- Che per il basso impatto sulla circolazione si possa autorizzare il transito dei veicoli dei residenti diretti alle autorimesse private ed ai posteggi riservati ai residenti, limitatamente in alcune fasce orarie;

RITENUTO

di dover provvedere in merito, anche a salvaguardia delle peculiarità del luogo, delle esigenze di pubblica igiene e delle esigenze di pubblica e privata incolumità che potrebbero ricevere nocumento dal transito indiscriminato di veicoli e mezzi;

CONSIDERATO

- che appare necessario approntare una regolamentazione che contemperi le opposte esigenze dei residenti e dei commercianti, ovvero, da un lato, mantenere inalterate le condizioni di vivibilità dell'area, dall'altro, evitare, per le attività commerciali, nocumento derivante dalle limitazioni all'accesso nell'area stessa;
- che motoveicoli ed i ciclomotori, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada, sono equiparati - ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza- agli autoveicoli.

RAVVISATA

la necessità di dover apportare alcune modifiche alla precedente disciplina della ZTL per le anzidette motivazioni, anche al fine salvaguardare il paesaggio e, quindi, il patrimonio ambientale, quello storico, artistico ed architettonico ed approntare una maggiore tutela anche alle "utenze deboli" della strada, istituendo, quindi, un contesto pedonale in una zona del centro storico ;

SENTITO

Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico della menzionata area che si presenta quale strada vicinale con un unico accesso carrabile e pedonale ;

- LETTA** L'ordinanza n. 94 del 15.07.2011 avente per oggetto "Istituzione Z.T.L. in Via della Shoah";
- LETTO** l'art. 7 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- LETTO** Gli art.50 e 54 Del D.lgs. 267/2000

ORDINA

Per quanto in premessa:

- 1) Con decorrenza **08/06/2012 a tutto il 30/09/2012**, è istituita **Zona a Traffico Limitato in Via della Shoah intero tratto**. La circolazione e la sosta dei veicoli sono consentite esclusivamente ai residenti nell'area indicata oltre che ai veicoli degli organi della polizia stradale di cui all'art.12 CdS, dei Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso e tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli adibiti al servizio di persone **con limitata o impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale**;
- 2) **Inoltre, tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 02:00** in Via della Shoah intero tratto è istituita **Area Pedonale** con divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei veicoli in servizio di emergenza, dei mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli adibiti al servizio di persone **con limitata o impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale**. Nell'Area Pedonale la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dovrà avvenire **esclusivamente** negli stalli di sosta delimitati da strisce gialle.
- 3) Nello stesso periodo, nei giorni **prefestivi e festivi**, l'Area Pedonale è estesa alla **fascia oraria 12:00 – 16.00** con le modalità regolamentate al punto 2.

Si dispone, inoltre:

- a) Per il **carico e lo scarico delle merci**, l'accesso all'area è sempre consentito dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
- b) Per il **carico e lo scarico di effetti e bagagli** per gli ospiti delle strutture alberghiere presenti nell'area, è fatto obbligo alle strutture alberghiere comunicare al Comando della Polizia Municipale al numero fax 081/5234040, il numero di targa del veicolo ospite, il giorno di arrivo e di partenza. La comunicazione vale come autorizzazione per le sole operazioni di carico e scarico esclusivamente negli orari in cui non vige l'Area Pedonale.
- c) Per l'**accesso alle rimesse private**, con regolare autorizzazione al passo carrabile, di cui non residenti abbiano la disponibilità, è fatto obbligo ai possessori comunicare al Comando della Polizia Municipale, il civico della rimessa ed il numero di posti disponibili all'interno della stessa. La comunicazione equivale a titolo autorizzatorio per il transito esclusivamente negli orari in cui non vige l'Area Pedonale.

I residenti nell'area dovranno munirsi di apposito permesso da richiedere al Comando della Polizia Municipale, e dovrà essere esposto sul parabrezza del veicolo.

In ragione del limitato numero di stalli di sosta, sarà rilasciato un permesso per nucleo familiare. Ogni permesso rilasciato in data antecedente la presente ordinanza è da considerarsi privo di validità.

La presente ordinanza non deroga quanto già disposto dall'ordinanza n.201/2007 in ordine all'obbligo a carico dei cittadini residenti nell'area di provvedere alla manutenzione della sbarra di accesso all'area ed al **divieto di fornire le chiavi o il telecomando di azionamento del dispositivo a persone non autorizzate**. Al comitato di residenti è fatto obbligo di procedere alla modifica del codice di accesso del dispositivo di apertura della sbarra, alla sostituzione della chiave di accesso all'area ed alla consegna delle nuove chiavi e del telecomando al Comando della Polizia Municipale.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà alla consegna delle chiavi ai soggetti autorizzati.

Il ripristino della vigente regolamentazione, disposta con ordinanza n.201 del 06/07/2007 con decorrenza 01/10/2012

La violazione del presente dispositivo comporterà a carico del trasgressore la revoca immediata dell'autorizzazione oltre alla irrogazione delle sanzioni previste dall'art.7 CdS qualora ne ricorrano i presupposti.


E' demandata all'apposita squadra comunale la sistemazione di idonea segnaletica.

E' trasmessa copia della presente al Settore II per la pubblicazione attraverso il portale istituzionale ed il Servizio U.R.P.

Chiunque cui spetti per legge, in relazione alle competenze in materia di Polizia Amministrativa è comandato per l'esecuzione della parte percettiva del presente provvedimento.

Tutte le Ordinanze in precedenza emesse in contrasto con la presente sono da intendersi revocate.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg dall'ultimo della sua pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs del 30.04.1992 n.285 e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione. Entro il predetto termine, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge.



Il Sindaco
Ermanno Schiano